



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
SEGRETIARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*  
*già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio IV*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 della legge 1999 n. 508, con il quale è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), che esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico, ai sensi della lett. d) della citata disposizione;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2024 al n. 2613, con il quale è stato conferito al dottor Gianluca Cerracchio l'incarico di Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024 n. 82;

**VISTO** il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con legge 9 gennaio 2009, n. 1, con modificazioni, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
SEGRETIARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*  
*già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio IV*

**VISTO** il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

**VISTO** il decreto ministeriale del 3 febbraio 2010, n. 17, con il quale sono stati disciplinati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

**VISTO** il decreto ministeriale 9 gennaio 2018, n. 14, con il quale sono definiti "ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi";

**VISTO** il decreto ministeriale del 22 marzo 2022, n. 298, con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**CONSIDERATE** le esigenze delle Istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati con decreto ministeriale;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 28 dicembre 2023, DGSINFS prot. n. 25957, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico e Master di primo e secondo livello delle Istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle Istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 20 gennaio 2025, DGSINFS prot. n. 1329, con cui sono stati indicati i termini di presentazione delle istanze di modifica dei corsi già autorizzati di diploma accademico e di master di primo e secondo livello dal 21/01/2025 fino al 20/02/2025 e di nuova attivazione dal 21/02/2025 fino al del 24/03/2025;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2025, prot. n. 128, recante la revisione dei settori artistico disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, co. IV, del sopracitato DM 128/2025, "i precedenti settori arti-stico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009,



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
SEGRETIARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*  
*già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio IV*

prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto”;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 2972 del 19/12/2013 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'ISIA di FAENZA e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la richiesta presentata dall' ISIA di FAENZA di modificare i corsi di diploma accademico di secondo livello già autorizzati;

**VISTE** le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione;

**CONSIDERATA** la dichiarazione dell'Istituzione relativa all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

**ACQUISITA** la dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Istituzione sulla veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta e caricata nella piattaforma informatica Cineca;

**VISTO** il parere espresso dal CNAM con delibere n. 138 del 21/05/2025, n.139 del 21/05/2025;

**CONSIDERATO** che i corsi autorizzati con il presente provvedimento risultano pertanto conformi alle statuizioni contenute nel d.P.R. dell'8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. ed agli ordinamenti didattici vigenti;

**DECRETA**

**Art. 1**

A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'ISIA di FAENZA è autorizzata a modificare i seguenti corsi di diploma accademico di secondo livello già accreditati:

DISL02 - Diploma ISIA di Secondo Livello in DESIGN - Design della Comunicazione Indirizzo: *Design della comunicazione*;

DISL02 - Diploma ISIA di Secondo Livello in DESIGN - Design del Prodotto con materiali e processi sostenibili e innovativi.

**Art.2**



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
SEGRETIARIATO GENERALE

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*  
*già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio IV*

Il regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

**Art.3**

L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

**Art.4**

L'istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

**Art. 5**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 8 luglio 2005, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dal presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gianluca Cerracchio